Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 103° — Numero 290

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 15 novembre 1962 **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Annuo L. 13.390 Semestrale L. 7.380 Trimestrale L. 4.020 - Un fascicolo L. 60 Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. 12.030 Semestrale L. 6.520 Trimestrale L. 3.510

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 10.020 Semestrale L. 5.520 Trimestrale L. 3.010 - Un fascicolo L. 60 Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 settembre 1962, n. **1559.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pisa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278, modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2225 e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 23. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Giurisprudenza sono aggiunti quelli di:

Diritto fallimentare;
Diritto internazionale privato.

Art. 24. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze politiche è aggiunto quello di « Legislazione sociale ».

Art. 40. — E' modificato nel senso che « l'Istituto per la riforma sociale » cambia denominazione in quella di « Istituto di diritto del lavoro e di politica sociale ».

Art. 66. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Medicina e chirurgia è aggiunto quello di « Citopatologia ».

Art. 67. — Agli Istituti annessi alla Facoltà di medicina e chirurgia sono aggiunti i seguenti:

Istituto di Psichiatria;
Istituto di Neurochirurgia;
Istituto di Microbiologia;
Istituto di Medicina del lavoro;

Art. 74. — Agli Istituti scientifici annessi alla Facoltà di scienze matematiche fisiche e naturali sono aggiunti i seguenti:

Istituto di biologia generale;
Istituto di algebra.

mentre viene soppressa la « Scuola di disegno ».

Art. 91, relativo al corso di laurea in Scienze biologiche. — L'ultimo comma è soppresso e sostituito dal seguente:

« Gli studenti possono seguire i corsi di laboratorio biennale ed annuale negli Istituti di botanica, di fisiologia, di zoologia ed anatomia comparata, di anatomia umana, di patologia generale, di antropologia, di paleontologia, di igiene e di chimica biologica ».

Art. 122. — Nel corso di laurea in Ingegneria civile - Sezione trasporti (IV), è aggiunto il seguente gruppo di materie a scelta dello studente:

Gruppo III:
Tecnica urbanistica;
Tecnica della circolazione e traffico stradale.

Nel corso di laurea in Ingegneria meccanica (V), il I gruppo di materie a scelta dello studente è abrogato e sostituito dal seguente:

Gruppo I:
Meccanica agraria;
Agronomia generale ed estimo;
Complementi di macchine;
Costruzioni di autoveicoli.

Nel corso di laurea in ingegneria elettrotecnica (VI), è aggiunto il seguente insegnamento fra quelli obbligatori sul piano della Facoltà: « Tecnologia e costruzione di macchine ».

Nello stesso corso di laurea i gruppi di materie a scelta dello studente sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Gruppo I:
Trazione elettrica;
Tecnica industriale;

Gruppo II:
Centrali elettriche;
Economia ed esercizio degli impianti elettrici.

Gruppo III:
Comunicazioni elettriche;
Radiotecnica.

Nel corso di laurea in Ingegneria aeronautica (VIII), l'insegnamento di « Controlli automatici » sul piano della Facoltà è sostituito con quello di « Servomeccanismi ».

Nel corso di laurea in Ingegneria elettronica (IX), accanto alla denominazione dell'insegnamento **sul piano**

della Facoltà di « Complementi di fisica » viene aggiunta la specificazione « semestrale » mentre tale specificazione viene tolta dall'insegnamento « Tecnologie elettroniche ».

Nel corso di laurea in Ingegneria nucleare (X), lo insegnamento di « Controlli automatici » compreso nel Gruppo I delle materie a scelta dello studente viene abrogato e sostituito con quello di « Servomeccanismi ».

Art. 128, relativo alle propedeuticità del corso di laurea in Chimica, è modificato nel senso che per essere iscritti al corso di « Servomeccanismi » occorre aver regolarmente frequentato i corsi di « Elettronica applicata » e di « Elettronica nucleare ».

Art 130, relativo agli Istituti annessi alla Facoltà di ingegneria è abrogato e sostituito dal seguente:

« Gli Istituti scientifici della Facoltà sono i seguenti:
Istituto di aeronautica
di architettura e urbanistica.

Art. 131. — Gli Istituti scientifici della Facoltà sono i seguenti:
Istituto di aeronautica;
Istituto di architettura e urbanistica;
Istituto di chimica generale;
Istituto di chimica industriale ed applicata;
Istituto di costruzioni stradali e trasporti;
Istituto di elettronica;
Istituto di elettrotecnica;
Istituto di fisica generale ed applicata;
Istituto di idraulica;
Istituto di impianti nucleari;
Istituto di macchine e meccanica agraria;
Istituto di matematiche applicate;
Istituto di meccanica applicata e costruzioni di macchine;
Istituto di scienza delle costruzioni;
Istituto di tecnologia meccanica;
Istituto di topografia e geodesia.

Due o più dei predetti Istituti potranno essere temporaneamente raggruppati con deliberazione del Consiglio di facoltà in considerazione di particolari situazioni di carattere transitorio.

La biblioteca dell'Istituto di matematica applicata è in comune con quella dell'Istituto di matematica « Leonida Tonelli » della Facoltà di scienze fisiche, matematiche e naturali.

Il patrimonio dell'Istituto di matematiche applicate, distinto da quello dell'Istituto di matematica « Leonida Tonelli » è peraltro amministrato con quello collegialmente ».

Art 134 — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Medicina veterinaria è aggiunto quello di « Legislazione veterinaria ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 settembre 1962

SEGNI

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 novembre 1962
Atti del Governo, registro n. 160, foglio n. 2. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 settembre 1962, n. 1560.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1162, modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1904 e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 22. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Giurisprudenza sono aggiunti quelli di
Diritto processuale amministrativo;
Diritto degli Enti locali.

Art. 25. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze politiche sono aggiunti quelli di:
Diritto degli Enti locali;
Diritto ecclesiastico.

Art. 118. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Chimica sono aggiunti i seguenti insegnamenti complementari:

Per l'indirizzo organico biologico:
Chimica delle sostanze naturali;
Chimica macromolecolare;
Analisi strumentale.

Per l'indirizzo inorganico-chimico-fisico:
Chimica macromolecolare;
Struttura della materia;
Istituzioni di fisica teorica;
Analisi strumentale.

Art. 119. — I commi 5°, 6°, 7° ed 8° **relativi alle norme per gli esami di laurea in Chimica sono abrogati e sostituiti dai seguenti:**

« L'esame di laurea in Chimica consta di due parti:
la prima comprende:

a) un colloquio inteso ad accertare la cultura generale del candidato nelle discipline chimiche del corso di studio seguito;

b) una prova pratica di analisi chimica.

la seconda consiste:

a) nella compilazione di una tesi originale su argomento a libera scelta ma rispondente ai fini essenziali della laurea ed eseguita preferibilmente in uno dei laboratori degli insegnamenti fondamentali del corso di laurea in Chimica;

b) nella discussione della tesi medesima nonchè di un argomento scelto anch'esso dal candidato in una materia diversa da quella su cui verte la tesi.

Le Commissioni per il colloquio di cui alla lettera a) e per la prova di cui alla lettera b) della prima parte dell'esame sono composte da professori ufficiali della Facoltà di scienze ».

Art. 121. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Chimica industriale sono aggiunti quelli di:

Chimica macromolecolare;
Chimica delle sostanze coloranti;
Analisi strumentale.

Art. 122. — I commi 6°, 7°, 8° e 9° relativi alle norme per gli esami di laurea in Chimica industriale sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

« L'esame di laurea in Chimica industriale consta di due parti:

la prima comprende:

a) un colloquio inteso ad accertare la cultura generale del candidato nelle discipline chimiche del corso di studi seguito;

b) una prova pratica di analisi chimica;

la seconda consiste:

a) nella compilazione di una tesi originale su argomento a libera scelta ma rispondente ai fini essenziali della laurea ed eseguita preferibilmente in uno dei laboratori degli insegnamenti fondamentali del corso di laurea in Chimica industriale;

b) nella discussione della tesi medesima nonchè di un argomento scelto anch'esso dal candidato in una materia diversa da quella su cui verte la tesi.

Le Commissioni per il colloquio di cui alla lettera a) e per la prova di cui alla lettera b) della prima parte dell'esame sono composte da professori ufficiali della Facoltà di scienze.

Art. 138. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze naturali sono aggiunti quelli di:

Ecologia;
Biogeografia.

Art. 146. — Agli insegnamenti complementari del corso in Scienze biologiche sono aggiunti quelli di:

Ecologia;
Biogeografia.

Art. 149. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze geologiche sono aggiunti quelli di:

Geologia degli idrocarburi;
Geologia regionale;
Idrogeologia;
Mineralogia applicata;
Paleontologia dei vertebrati;
Rilevamento geologico con elementi di aerofotogeologia.
Sedimentologia.

Art. 180. — E' abolita la propedeuticità dell'insegnamento di « Strade, ferrovie ed aeroporti » rispetto allo insegnamento di « Tecnica delle fondazioni e Costruzioni in terra » nel corso di laurea in Ingegneria civile per le sezioni idraulica e trasporti.

Dopo l'art. 183 e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi all'istituzione del Seminario sulle Tecnologie degli impianti nucleari.

Seminario sulle Tecnologie degli impianti nucleari

Art. 184. — Nella Facoltà di ingegneria, presso l'Istituto di tecnologie, è istituito un Seminario sulle Tecnologie degli impianti nucleari.

Art. 185. — Il Seminario indirizza laureati e laureandi in Ingegneria o in altre discipline allo studio di problemi tecnologici specifici delle applicazioni tecniche dell'energia nucleare.

Art. 186. — I corsi del Seminario hanno la durata di un anno accademico.

Art. 187. — Il Seminario è diretto dal direttore dello Istituto di tecnologie.

Art. 188. — Gli insegnamenti del Seminario possono svolgersi sotto forma di lezioni cattedrattiche, discussioni ed esercitazioni di carattere professionale.

Art. 189. — Al Seminario possono iscriversi laureati in Ingegneria o in altre Facoltà che aspirino ad una specifica preparazione nel campo delle applicazioni tecniche dell'energia nucleare.

Possono inoltre iscriversi laureandi in Ingegneria che svolgono la tesi nello stesso campo.

L'ammissione al Seminario è subordinata ad un esame di ammissione, inteso ad accertare negli aspiranti la sufficiente preparazione generale.

Art. 190. — Il Seminario potrà eventualmente disporre di borse di studio che verranno conferite su proposta del Consiglio della Facoltà in base alle modalità che saranno stabilite dallo stesso Consiglio.

Gli articoli 296 e 297 relativi alla Scuola di specializzazione in malattie nervose e mentali sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in malattie nervose e mentali

Art. 296. — La Scuola ha la durata di tre anni.

Le materie d'insegnamento sono:

I anno:

Anatomia del sistema nervoso;
Anatomia patologica del sistema nervoso;
Neurofisiologia ed elettrobiologia clinica;
Psicologia e psicopatologia;
Semeiotica neurologica;
Semeiotica psichiatrica.

II anno:

Neuroftalmologia;
Otorinolaringoiatria applicata alla clinica neuropsichiatrica;
Neuroradiologia;
Neurochimica e psicofarmacologia;
Pronto soccorso psichiatrico e tecnica manicomaniale.

III anno:

Clinica neurologica;
Clinica psichiatrica;
Neuropsichiatria infantile;
Neurochirurgia;
Medicina legale.

Art. 297. — Gli esami saranno sostenuti alla fine di ciascun anno; non saranno ammessi al corso successivo coloro i quali non avranno superato gli esami dell'anno a cui sono iscritti.

Il numero massimo degli iscritti non può essere complessivamente superiore a trenta.

Alla fine del corso gli iscritti, oltre a presentare la dissertazione scritta e sostenere la relativa discussione a norma dell'art. 283 devono sostenere una prova pratica di clinica ed una di laboratorio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 settembre 1962

SEGNI

GUI

Visto, *il Guardasigilli:* BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 novembre 1962
Atti del Governo, registro n. 160, foglio n. 3. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 luglio 1962, n. 1561.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola secondaria statale di avviamento professionale « Domenico Pecile », di Codroipo.

N. 1561. Decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola secondaria statale di avviamento professionale « Domenico Pecile », a tipo agrario commerciale industriale femminile ed industriale maschile di Codroipo, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 ottobre 1962
Atti del Governo, registro n. 159, foglio n. 92. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 luglio 1962, n. 1562.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di Rivalta Bormida (Alessandria).

N. 1562. Decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di Rivalta Bormida (Alessandria), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 ottobre 1962
Atti del Governo, registro n. 159, foglio n. 97. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 settembre 1962, n. 1563.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di Resina.

N. 1563. Decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di Resina, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 ottobre 1962
Atti del Governo, registro n. 159, foglio n. 93 — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 settembre 1962, n. 1564.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola secondaria di avviamento professionale « G. F. Damiani », di Morbegno.

N. 1564. Decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola secondaria di avviamento professionale « G. F Damiani » di Morbegno, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 ottobre 1962
Atti del Governo, registro n. 159, foglio n. 94. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 settembre 1962, n. 1565.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola statale di avviamento industriale femminile « Carmelita Manara », di Milano.

N. 1565. Decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola statale di avviamento industriale femminile « Carmelita Manara » di Milano, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 ottobre 1962
Atti del Governo, registro n. 159, foglio n. 95. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 12 ottobre 1962.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della valle del Sentino, sita nel territorio del comune di Genga (Ancona).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Ancona per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza dell'8 aprile 1952 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi della legge sopracitata, la vallata del Sentino, denominata « Gola di Frasassi » nel comune di Genga;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Genga:

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termine di legge, avverso la sopracitata proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo non significa divieto assoluto di costruibilità, o, comunque di modifica allo stato del luogo protetto dalla legge, ma impone soltanto lo obbligo di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualsiasi progetto di lavori che si intendano effettuare nella zona;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè, sia dal punto di vista geologico e naturale che dal punto di vista paesistico e panoramico, costituisce un insieme di non comune bellezza e particolare attrattiva:

Decreta:

La valle del Sentino sita nel territorio del comune di Genga, comunemente nota sotto la denominazione di « Gola di Frasassi » che va dall'imboccatura della Valle, comprendente anche l'Abbazia di San Vittore ed i terreni circostanti, sino al « Piomello » e dal crinale del monte Giuguno al crinale del monte Val Montagnana, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Ancona.

La Soprintendenza ai monumenti di Ancona curerà che il comune di Genga provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto allo albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 12 ottobre 1962

p. *Il Ministro*: SCARASCIA

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Ancona

Estratto del verbale n. 8 dell'8 aprile 1959

Oggi 8 aprile 1952 si è riunita in Ancona alle ore 10 presso la sede della Soprintendenza ai monumenti delle Marche, la Commissione per la tutela delle bellezze naturali, regolarmente costituita, convocata a norma della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e relativo regolamento, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1) LORETO - zone panoramiche;
2) SIROLO - zone panoramiche;
3) GENGA - zona speleologica di Frasassi e località panoramiche;
4) OSIMO - bosco Fava Simonetti;
5) Varie.

(Omissis).

La Commissione, riconosciuta la necessità di esaminare sopraluogo gli argomenti riguardanti Loreto, Sirolo ed Osimo, decide di trattare quello relativo alla zona paesistica e speleologica di Genga, ampiamente conosciuta da tutti i membri della Commissione e sulla scorta di una vasta documentazione fotografica.

Il soprintendente ai monumenti illustra il particolare interesse di tutta la vallata del Sentino che può considerarsi una delle più belle località delle Marche, avente importanza dal punto di vista speleologico e montano, in quanto racchiude grotte di notevole sviluppo, accessibili e di particolare attrattiva per la successione di ambienti di scenografico effetto prospettico, suscettibile di essere accentuato con un appropriato sistema di illuminazione artificiale e dal punto di vista paesistico, perchè costituente un quadro naturale di non comune bellezza, cui danno suggestivo risalto le zone di ritrovamenti archeologici e preistorici (grotta Baffoni, Pianello di Genga, ecc.).

Il rappresentante del sindaco di Genga conferma quanto riferito dal soprintendente, facendo presente la necessità di sottoporre la intera zona alla disciplina della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali e panoramiche, per assicurare la conservazione delle singolarità geologiche contenute nelle grotte e mantenere alla località quel particolare carattere di bellezza paesistica.

L'esperto del gruppo speleologico ed il rappresentante dell'Ente provinciale del turismo illustrano ai presenti le fotografie degli interni delle grotte (grotta del Fiume, Buco del Diavolo, ecc.), mostrando tutto l'interesse che le stesse presentano anche dal punto di vista turistico, che sarà sempre più valorizzato, per effetto di una maggiore disciplina conseguente al vincolo.

La Commissione, preso atto di quanto sopra, vista la documentazione fotografica, riconosciuto il particolare interesse della località; sia dal punto di vista geologico e naturale, che dal punto di vista paesistico e panoramico, delibera alla unanimità di comprendere nell'elenco delle bellezze naturali di Genga, ai sensi dell'art. 1 citata legge, la seguente zona:

Vallata del Sentino, comunemente nota sotto la denominazione « Gola di Frasassi » dalla imboccatura della valle, comprendente anche l'Abbazia di San Vittore ed i terreni circostanti, sino al « Pianello » e dal crinale del monte Giuguno al crinale del monte Val Montagnana.

Esaurito così l'argomento la seduta è rinviata al pomeriggio per il sopraluogo a Sirolo, Loreto ed Osimo.

(Omissis).

Il presidente: arch. G. MINNUCCI

Il segretario: dott. Carlo GIUSTINI

(6432)

DECRETO MINISTERIALE 12 ottobre 1962.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del Castello di Masegra, sita nel comune di Sondrio.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Sondrio per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 15 aprile 1961 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona del Castello di Masegra nel comune di Sondrio;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Sondrio;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termine di legge, avverso la sopracitata proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo non significa divieto assoluto di costruibilità o, comunque, di modifiche allo stato del luogo protetto dalla legge, ma impone soltanto l'obbligo di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualsiasi progetto di lavori che si intendano effettuare nella zona;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè, caratterizzata dallo storico castello e coperta da ricca vegetazione, così che gli elementi della natura e quelli del lavoro umano in spontanea concordanza formano un insieme di valore estetico-tradizionale, essa stessa è elemento essenziale e non sostituibile del panorama cittadino e contiene vari punti di vista accessibili al pubblico dai quali si gode la bellissima veduta dei monti circostanti e della sottostante città;

Decreta:

La zona del Castello di Masegra sita nel territorio del comune di Sondrio, limitata nel modo che segue: strada lungo Mallero Luigi Cadorna, strada Ligari, via del Piazzo mappale 139, strada comunale di Moncucco, strada provinciale per Capari Ponchiera, mappali 503, 502 (foglio 22), mappali 524, 715, 716, 717, 525, 571, strada comunale Sondrio Ponchiera Caparì, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Sondrio.

La Soprintendenza ai monumenti di Milano curerà che il comune di Sondrio provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto allo albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 12 ottobre 1962

p. Il Ministro: SCARASCIA

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Sondrio

Verbale n. 1
Adunanza del 15 *aprile* 1961

SONDRIO Tutela paesistica della zona Castello di Masegra.
(*Omissis*).

La Commissione

Constatato che la zona in questione è caratterizzata dal Castello di Masegra, che, sito in posizione dominante la città di Sondrio ne costituisce un dato caratteristico e di importanza storica oltre che paesistica;

Che il Castello è circondato da una zona coperta da vegetazione e in parte da fabbricati così che gli elementi della natura e quelli del lavoro umano in concordanza spontanea formano un insieme di valore estetico e tradizionale;

Che la zona è elemento essenziale e non sostituibile del panorama cittadino e che dai punti accessibili al pubblico ed in essa compresi si gode una bellissima veduta dei monti circostanti e della sottostante città;

Constatata la necessità di eliminare il pericolo che costruzioni o trasformazioni non regolate deturpino la zona sopradescritta;

Dopo aver sentito il parere favorevole del rappresentante del comune di Sondrio;

Delibera

all'unanimità l'apposizione del vincolo ai sensi dell'art. 1, nn. 3 e 4, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, della zona del Castello di Masegra nel comune di Sondrio, limitata nel modo che segue:

strada lungo Mallero Luigi Cadorna, strada Ligari, via del Piazzo mappale 139, strada comunale di Moncucco, strada provinciale per Caparì Ponchiera, mappali 503, 502 (foglio n. 22), mappali 524, 715, 716, 717, 525, 571, strada comunale Sondrio Ponchiera Caparì.

COMUNE DI SONDRIO

Il presente avviso venne pubblicato all'albo di questo Comune dal 25 settembre 1961 al 25 dicembre 1961.

Il messo comunale: Giovanni PARINI

(6433)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di « Politica economica e finanziaria » presso la Facoltà di scienze politiche della Università di Firenze.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di scienze politiche dell'Università di Firenze è vacante la cattedra di « Politica economica e finanziaria » cui la Facoltà stessa intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(6511)

Vacanza della cattedra convenzionata di « Storia ed istituzioni dei Paesi afro-asiatici » presso la Facoltà di scienze politiche della Università di Roma.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di scienze politiche dell'Università di Roma è vacante la cattedra convenzionata di « Storia ed istituzioni dei Paesi afro-asiatici », cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(6512)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di nove società cooperative di varie Provincie

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 22 ottobre 1962, le sottoelencate Società cooperative sono state sciolte ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza nomina di liquidatori:

1) Società cooperativa edilizia « Leoniero », con sede in Tortona (Alessandria), costituita in data 8 novembre 1956 per rogito Giambelluca, rep. 6614;

2) Società cooperativa « Agricola di lavoro e di consumo », con sede in Monteverde (Avellino), costituita in data 5 marzo 1945, per rogito Fusco;

3) Società cooperativa edilizia fra il personale amministrativo dell'Università di Bologna « C.E.P.A.U.B. », con sede Bologna, costituita in data 28 aprile 1954, per rogito Sassoli, rep. 32640;

4) Società cooperativa edile « Il Sole », con sede in San Giovanni in Persiceto (Bologna), costituita in data 30 dicembre 1956, per rogito Ronca, rep. 42639;

5) Società cooperativa « Cellinese fra agricoltori e coltivatori diretti », con sede in Cellino San Marco (Brindisi), costituita in data 5 settembre 1956, per rogito Forleo, rep. 17772;

6) Società cooperativa fra pescatori « Santa Maria », con sede in Villanova di Ostuni (Brindisi), costituita in data 13 agosto 1958 per rogito Scorsonelli, rep. 30103;

7) Società cooperativa « Costruzioni Casalese », con sede in Casalbordino (Chieti), costituita in data 20 marzo 1958 per rogito Di Virgilio, rep. 2551;

8) Società cooperativa edilizia « A. Volta Porta Vittoria », con sede in Milano, costituita in data 9 maggio 1958 per rogito Schiavo, rep. 114075;

9) Società cooperativa edilizia « Beatrice », con sede in Milano, costituita in data 19 gennaio 1959 per rogito Bruni, rep. 622.

(6461)

Sostituzione del commissario liquidatore della Società cooperativa fra pescatori « Libertas », con sede in Bolsena (Viterbo).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 16 ottobre 1962 il rag. Mario Costantini è stato nominato commissario liquidatore della Società cooperativa fra pescatori « Libertas », con sede in Bolsena (Viterbo) — già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile con provvedimento del 26 ottobre 1958 — in sostituzione del rag. Alvaro Breccia.

(6459)

Scioglimento della Società cooperativa « Cooperativa agricola di Soci », con sede in Soci comune di Bibbiena (Arezzo).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 5 novembre 1962, la Società cooperativa « Cooperativa agricola di Soci », con sede in Soci comune di Bibbiena (Arezzo), costituita per rogito Milloni il 14 marzo 1946, repert. n. 2258, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, con nomina di liquidatore nella persona del sig. Grazzi Ennio.

(6460)

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento dell'esplosivo da mina denominato « Titan A 2 »

L'esplosivo da mina denominato « Titan A 2 » fabbricato dalla ditta Luciano Sorlini nel proprio stabilimento di Cavalgese della Riviera è riconosciuto, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, come impiegabile soltanto per lavori a cielo aperto ed iscritto nella categoria 2ª gruppo *B* dell'allegato *A* al regolamento esecutivo del detto testo unico.

(6411)

Riconoscimento dell'esplosivo da mina denominato « Super Monferrite » (in sigla « Super M.C. »)

L'esplosivo da mina denominato « Super Monferrite » in sigla « Super M.C. » fabbricato dalla Società Esplosivi Monferrato nel proprio stabilimento di Murisengo (Alessandria) è riconosciuto, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, come impiegabile soltanto per lavori a cielo aperto ed iscritto nella categoria 2ª gruppo *B* dell'allegato *A* al regolamento esecutivo del detto testo unico.

(6412)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 214

Corso dei cambi del 14 novembre 1962 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,87	620,79	620,78	620,83	620,75	620,88	620,77	620,90	620,89	620,20
$ Can.	576,66	576,65	576,40	575,75	576,25	576,87	575,75	576,80	576,85	576,50
Fr. Sv.	143,87	143,86	143,835	143,875	143,87	143,88	143,865	143,85	143,89	143,85
Kr. D	89,67	89,68	89,70	89,68	89,65	89,69	89,675	89,70	89,69	89,70
Kr. N.	86,81	86,81	86,84	86,82	86,70	86,82	86,795	86,80	86,81	86,80
Kr. Sv.	120,27	120,28	120,30	120,32	120,20	120,28	120,3175	120,30	120,28	120,30
Fol.	172,11	172,17	172,25	172,225	172,25	172,25	172,205	172,20	172,26	172,20
Fr. B.	12,47	12,483	12,485	12,48125	12,4825	12,48	12,4815	12,48	12,48	12,48
Fr. Fr. (N.F.)	126,72	126,71	126,70	126,705	126,70	126,71	126,705	126,70	126,71	126,70
Lst.	1739,45	1738,80	1739,05	1739,05	1738,75	1739,30	1738,625	1739,25	1739,27	1738,80
Dm. occ.	154,91	154,94	154,97	154,95	154,85	154,99	154,92	154,95	154,99	155 —
Scell. Austr.	24,04	24,04	24,03	24,0375	24 —	24,03	24,03625	24,04	24,03	24,04
Escudo Port.	21,71	21,70	21,72	21,71	21,75	21,69	21,675	21,70	21,71	21,70

Media dei titoli del 14 novembre 1962

Rendita 5 % 1935	108,65
Redimibile 3,50 % 1934	93,55
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	89,275
Id. 5 % (Ricostruzione)	99,95
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	98,55
Id. 5 % (Città di Trieste)	99,35
Id. 5 % (Beni Esteri)	98,575
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1963)	101,775
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1964)	102,075
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	102,125
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	102,05
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	102,25
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	102,20
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	102,675
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	102,65
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	102 —

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 14 novembre 1962

1 Dollaro USA	620,80
1 Dollaro canadese	575,75
1 Franco svizzero	143,87
1 Corona danese	89,677
1 Corona norvegese	86,807
1 Corona svedese	120,319
1 Fiorino olandese	172,215
1 Franco belga	12,481
1 Franco nuovo (N.F.)	126,705
1 Lira sterlina	1738,837
1 Marco germanico	154,935
1 Scellino austriaco	24,037
1 Escudo port.	21,692

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Diario delle prove scritte del concorso a cinque posti di referendario del Consiglio di Stato

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il proprio decreto in data 8 gennaio 1962, con il quale è stato bandito un concorso per titoli e per esame a cinque posti di referendario del Consiglio di Stato;

Visto l'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Decreta:

Le prove scritte del concorso a cinque posti di referendario del Consiglio di Stato, nelle premesse indicato, avranno luogo a Roma, nella sede del Consiglio di Stato, piazza Capo di Ferro n. 13, nei giorni 10, 11, 12, 14 e 15 dicembre 1962.

Roma, addì 8 novembre 1962

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
DELLE FAVE

(6513)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Diario delle prove scritte per il concorso a quattro posti di volontario nella carriera per l'emigrazione

Le prove scritte per il concorso a quattro posti di volontario nella carriera per l'emigrazione, indetto con decreto ministeriale 28 febbraio 1962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 125 del 17 maggio 1962, avranno luogo in Roma presso la sede del Ministero degli affari esteri (Farnesina), lato sinistro, ingresso dalla via Costantino Nigra, nelle sale di lettura della biblioteca al piano terreno, stanze T 267 e T 271, nei giorni di venerdì 14, sabato 15, lunedì 17 martedì 18 e mercoledì 19 dicembre 1962.

I candidati ammessi al concorso dovranno presentarsi nei locali suddetti alle ore 8, muniti dei prescritti documenti di riconoscimento.

(6514)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso speciale per esami ad un posto di consigliere di 3ª classe in prova, ai fini del reclutamento del personale avente conoscenza della lingua tedesca, presso il Conservatorio di musica di Bolzano.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico sopracitato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, con il quale vengono fissate nuove norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 734;

Visto il decreto luogotenenziale 5 maggio 1918 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 248;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto il seguente concorso, per esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale nel ruolo della carriera direttiva del personale amministrativo delle Accademie di belle arti, Conservatori di musica e Accademia nazionale d'arte drammatica:

Concorso speciale, per esami, ad un posto di consigliere di terza classe in prova, in attuazione dei commi primo e terzo dell'art. 83 dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed ai sensi dei decreti del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396 e 29 dicembre 1956, n. 1507, ai fini del reclutamento del personale avente conoscenza della lingua tedesca, per il Conservatorio di musica di Bolzano.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione al concorso

Gli aspiranti al posto di cui al precedente art. 1 devono soddisfare alle seguenti condizioni:

A) essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: laurea in giurisprudenza o in lettere e filosofia o in scienze politiche, sociali e amministrative, o in economia e commercio o in scienze coloniali o marittime.

Possono essere ammessi al concorso anche gli impiegati delle carriere di concetto delle Amministrazioni dello Stato che non siano in possesso di uno dei suddetti titoli di studio, purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di segretario aggiunto od equiparata ed abbiano il diploma di istituto di istruzione secondaria di 2° grado;

B) aver compiuto alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande il 18° anno di età e non oltrepassato il 32°.

Il limite massimo di età è elevato:

1) di anni due per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di anni cinque:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-45;

c) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici previsti dalle disposizioni in vigore a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazioni di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

e) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia (limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951) e dalla Somalia (limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950);

f) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano;

g) per i profughi dai territori esteri;

h) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

3) il limite massimo è poi elevato ad anni 39:

a) per i combattenti o assimilati decorati di medaglia al valore militare o croce di guerra al valore militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa costituita da almeno sette figli viventi. Sono equiparati ai figli viventi quelli caduti in guerra.

Le elevazioni di cui al precedente n. 1) si cumulano con le elevazioni contemplate nei numeri 2) e 3), purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

4) il limite massimo di età è protratto sino a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

5) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, fermo restando il limite massimo di anni 40;

6) per gli assistenti ordinari di Università o di Istituto di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato di

un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, mentre per gli assistenti straordinari, volontari e incaricati, sia in attività che cessati per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università o l'Istituto di istruzione universitaria. In ogni caso i predetti assistenti non devono aver superato il limite massimo di anni 40;

7) il limite massimo di età è protratto a 45 anni, ritenendosi parimenti assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati e invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi in occasione di azione di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia), per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e per i mutilati ed invalidi di guerra alto-Atesini;

b) per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione e in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

Non sono ammessi a fruire di tale beneficio gli invalidi di cui alla precedente lettera *a*) assegnati alla nona e decima categoria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria nona e da 3 a 6 della categoria decima della tabella *A* allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 e dalle voci 4), 6), 7), 8), 9), 10) e 11) della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamato dalla legge 3 giugno 1950, n. 375;

8) Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) del personale civile di ruolo in servizio nell'Amministrazione statale e del personale civile collocato nei ruoli aggiunti, già ruoli transitori, in servizio nell'Amministrazione statale;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

C) essere cittadini italiani o essere equiparati, a norma di legge, ai cittadini dello Stato;

D) avere il godimento dei diritti politici o non essere incorsi, qualora non abbiano raggiunto la maggiore età, in nessuna delle cause che ne impediscano il possesso;

E) avere sempre tenuto buona condotta civile e morale;

F) essere di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti o imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio;

G) avere adempiuto agli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare.

Non possono essere ammessi al concorso, a norma dell'art. 2, quinto comma, del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, nè possono partecipare ad essi, a norma dell'art. 128, secondo comma, del citato testo unico, coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) dello stesso testo unico, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta con decreto motivato dal Ministro.

Art. 3.
Presentazione delle domande di ammissione

Le domande di ammissione, indirizzate al Ministero della pubblica istruzione - Ispettorato per l'istruzione artistica - Ufficio concorsi - Piazza Luigi Sturzo, 23 - Roma - EUR, redatte su carta da bollo da L. 200 e firmate dagli aspiranti, dovranno essere presentate o fatte pervenire al predetto Ufficio, entro il termine perentorio di giorni sessanta, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Nelle domande, di cui si allega uno schema esemplificativo, gli aspiranti dovranno dichiarare:

a) nome e cognome;

b) la data e il luogo di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal primo comma della lettera *B*) del precedente art. 2 dovranno indicare, al fine della ammissione al concorso stesso i titoli posseduti che danno diritto all'elevazione del suddetto limite);

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne riportate, anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale, e i provvedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) il proprio domicilio o recapito al quale desiderano che siano trasmesse le eventuali comunicazioni.

Nelle domande inoltre gli aspiranti dovranno dichiarare di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono. Per i dipendenti statali, in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate al Ministero dopo il termine sopra indicato, anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine stesso.

Non si terrà conto, inoltre, delle domande nelle quali risulti omessa o incompleta la dichiarazione del possesso dei requisiti necessari. Non si terrà conto, infine, delle domande nelle quali la firma degli aspiranti non risulti autenticata o vistata a norma del precedente comma. La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro o calendario apposto su di esse dall'Ispettorato per l'istruzione artistica.

Art. 4.
Possesso dei requisiti

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I requisiti che diano titolo di precedenza o di preferenza per la nomina al posto, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal successivo art. 8.

Art. 5.
Programma di esame

L'esame consta di quattro prove scritte e di una prova orale.

Le prove scritte verteranno:

a) su un tema di diritto civile;

b) su un tema di diritto amministrativo o di diritto costituzionale;

c) su un tema di cultura storico-letteraria, concernente il periodo dal 1815 in poi;

d) su una traduzione dal tedesco in italiano e dall'italiano in tedesco; il brano di lingua tedesca da tradurre in italiano sarà dettato. Sarà consentito l'uso del vocabolario.

La prova orale avrà per oggetto le seguenti materie:

a) diritto civile e commerciale, diritto amministrativo, diritto costituzionale;

b) economia politica e scienza della finanza;

c) nozioni di ragioneria generale e pubblica. Nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

d) legislazione scolastica con particolare riguardo all'ordinamento amministrativo, didattico e disciplinare degli istituti di istruzione artistica.

I candidati ammessi alla prova orale, dovranno inoltre dimostrare, mediante un breve colloquio, di sapere correttamente parlare la lingua tedesca.

La Commissione giudicatrice ha facoltà di interrogare i concorrenti sugli argomenti da essi trattati nelle prove scritte.

Art. 6.

Svolgimento delle prove di esame

Per lo svolgimento delle prove scritte ed orali si osserveranno le norme di cui al testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Le date in cui si svolgeranno le prove scritte dei concorsi saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove scritte e quelle orali del concorso avranno luogo a Roma.

Ai candidati sarà inoltre data comunicazione in tempo utile del giorno, dell'ora e dei locali in cui tanto le prove scritte quanto quelle orali saranno tenute.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nelle domande, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

Per sostenere le prove scritte e quelle orali i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio. Il bollo è da L. 100 se la autenticazione della firma è fatta dal sindaco e di L. 300 se fatta dal notaio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo da una Amministrazione statale;

c) tessera postale o carta di identità;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto.

Art. 7.

Ammissione alle prove orali e graduatorie

Alle prove orali del concorso saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria generale di merito di ciascun concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva; quella dei vincitori, con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserva di posti.

Ai sensi dell'art. 5, primo e secondo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, le riserve anzidette non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso.

A parità di merito sono preferiti:

1) gli insigniti di medaglie al valore militare;

2) i mutilati ed invalidi di guerra, ex combattenti;

3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;

4) i mutilati ed invalidi per servizio;

5) gli orfani di guerra;

6) gli orfani dei caduti per fatti di guerra;

7) gli orfani dei caduti per servizio;

8) i feriti in combattimento;

9) gli insigniti per croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonchè i capi di famiglia numerosa;

10) coloro che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del testo unico citato nel quinto comma del presente articolo, tenendo conto del punteggio conseguito per la preferenza tra gli stessi;

11) i figli dei mutilati o degli invalidi di guerra ex combattenti;

12) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;

13) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;

14) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;

15) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra;

16) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio;

17) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattente;

18) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo per non meno di un anno nell'Amministrazione della pubblica istruzione;

19) i coniugati con riguardo al numero dei figli.

A parità di titoli, la preferenza è determinata:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'aver prestato lodevole servizio nell'Amministrazione dello Stato;

c) dall'età.

Art. 8.

Documenti da produrre in seguito a richiesta del Ministero per ottenere la precedenza o la preferenza in ordine alla inclusione nella graduatoria dei vincitori.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che possono far valere titoli validi ai fini della relazione del limite massimo di età, o ai fini della preferenza a parità di merito o della riserva di posti in ordine alla determinazione della graduatoria dei vincitori, debbono far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Ispettorato istruzione artistica Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di giorni 20 dalla data di ricevimento della apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di questi titoli redatti nella forma di seguito indicata:

1) ex combattenti, prigionieri ed assimilati:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno su carta da bollo da L. 100, la dichiarazione integrativa prevista dalla circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale del 1937;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-45 e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche ponendosi a disposizione di un comando militare nazionale, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari o i militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93 e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto legge 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre a seconda della Arma o Corpo di appartenenza su carta da bollo da L. 100, le dichiarazioni integrative o le notificazioni previste dalle circolari n. 5000 in data 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito; n. 27200/Om. in data 13 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina; n. 202860/Od. 6 in data 8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica;

c) i reduci dalla deportazione e dall'internamento presenteranno apposita attestazione, su carta da bollo da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i candidati alto-atesini o residenti, prima del 1° gennaio 1940, nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei Comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali durante la seconda guerra mondiale, hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche e nelle formazioni da esse organizzate e abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo e di sevizie, presenteranno una dichiarazione rilasciata dall'autorità competente;

2) mutilati ed invalidi:

a) i mutilati e gli invalidi in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-45 o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione

dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici, nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, ovvero per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, nonchè i mutilati ed invalidi alto-atesini o residenti anteriormente al 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o dei comuni di Sant'Orsola e Luserna, di cui all'art. 9 della legge 5 gennaio 1955, n. 14, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra;

b) i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra dovranno produrre il medesimo documento indicato nella precedente lettera *a*);

c) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il modello 69-*ter*, rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o degli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

3) orfani:

a) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-45 o per la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

b) gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno produrre il medesimo documento indicato nella precedente lettera *a*);

c) gli orfani dei caduti per servizio presenteranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

4) figli di mutilati ed invalidi:

a) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal Sindaco del Comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre e la madre;

b) i figli di mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

c) i figli dei mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra dovranno presentare il medesimo documento indicato alla precedente lettera *a*);

5) madri, vedove non rimaritate e sorelle di caduti: le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati alle lettere *a*), *b*) e *c*) della voce orfani, dovranno esibire un certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal Comune di residenza;

6) profughi:

a) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire un'attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 100 dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal Prefetto di Roma;

b) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare un'attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, su carta da bollo da L. 100, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885 e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa Italiana;

7) decorati, feriti di guerra e promossi per merito di guerra: i decorati di medaglia al valor militare e di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione;

8) perseguitati politici e razziali: coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 100 dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza.

I candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato dalla competente comunità israelitica;

9) coniugati: i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza. I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare da detto documento che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

10) dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato;

a) gli impiegati di ruolo e quelli dei ruoli aggiunti delle Amministrazioni dello Stato dovranno produrre copia dello Stato di servizio su carta da bollo da L. 200 con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio rilasciata e autenticata dai superiori gerarchici. Gli impiegati di ruolo e quelli dei ruoli aggiunti che abbiano frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica, 10 gennaio 1957, n. 3 dovranno produrre relativo attestato rilasciato dalle Amministrazioni che hanno organizzato i corsi medesimi;

b) gli impiegati non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato dovranno produrre un certificato, su carta da bollo da L. 100 rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma, con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio;

c) i concorrenti già appartenenti agli enti di diritto pubblico ed agli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi o messi in liquidazione a norma dell'art. 1 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno produrre un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'Ufficio liquidazione del Ministero del tesoro, dal quale risulti il servizio prestato e la data in cui è cessato il rapporto di impiego con l'ente soppresso;

d) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta da bollo da L. 100 dell'autorità militare;

e) gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi non disciplinari, dovranno presentare un certificato del rettore dell'Università o del capo dell'Istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza nei ruoli per gli assistenti ordinari o il periodo di servizio prestato presso l'Università od Istituti di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione.

I documenti di cui al precedente n. 9) ed alle lettere *a*) e *b*) del n. 10) dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 9.

Pubblicazione delle graduatorie

La graduatoria di merito e quella dei vincitori del concorso saranno approvate con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e saranno successivamente pubblicate nel *Bollettino Ufficiale* del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 10.

Documentazione di rito

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria generale di merito e dichiarati vincitori del concorso dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione Ispettorato per l'istruzione artistica Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

A) titolo di studio: diploma originale o copia notarile autentica, su carta da bollo da L. 300, del titolo di studio prescritto per l'ammissione al concorso, di cui al precedente art. 2, lettera *A*).

Nel caso che il diploma non sia stato rilasciato, i candidati sono tenuti a presentare, su carta da bollo da L. 100, il certificato contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma il candidato deve presentare il duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del decreto 4 giugno 1938, n. 1269.

I candidati che per partecipare ad altri concorsi indetti dal Ministero della pubblica istruzione o da altre Amministrazioni statali abbiano ivi presentato il titolo originale di studio possono fare riferimento a tale documento. In tal caso essi devono indicare l'Amministrazione presso la quale trovasi il detto originale, tutti gli estremi del concorso per il quale è stato prodotto ed esibire inoltre un certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dalla Università presso la quale il titolo è stato conseguito;

B) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita, rilasciato su carta da bollo da L. 100, da cui risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione, abbia compiuto 18 anni e non oltrepassato il limite massimo di età stabilito nel precedente art. 2, lettera *B*).

Tale documento deve essere rilasciato dall'Ufficiale di stato civile del Comune di origine, se il candidato sia nato nel territorio della Repubblica, ovvero, se essendo nato all'estero sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato della competente autorità consolare. La firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministro per gli affari esteri o dalle autorità da essi delegate.

I concorrenti che abbiano superato i 32 anni ed abbiano diritto all'elevazione di tale limite di età, dovranno altresì presentare il relativo documento prescritto nell'art. 8, salvo che non vi abbiano già provveduto per i fini ivi considerati;

C) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine. Da tale documento dovrà risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

D) certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza. Da tale documento dovrà risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici;

E) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 200 rilasciata dal segretario della Procura della Repubblica presso il Tribunale competente per territorio. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

F) certificato medico su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal medico provinciale o militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837 ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzato.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati e per gli invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi rispettivamente dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 21 febbraio 1953, n. 142, oltre ad un'esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido, risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità, mutilazione, non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

In applicazione della legge 13 marzo 1958, n. 308, la minorazione del sordomutismo non costituisce motivo di esclusione del candidato. Il medesimo dovrà, tuttavia, presentare una dichiarazione di idoneità specifica all'esercizio delle funzioni dell'impiego per il quale concorre, rilasciata dal medico fiscale designato dall'Amministrazione della pubblica istruzione con l'intervento di uno specialista in otorinolaringologia designato dall'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti;

G) documento militare: copia aggiornata dello stato di servizio militare (salvo che non sia stata già presentata per i fini indicati nell'art. 8) o del foglio matricolare a seconda che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficiale e militare di truppa. Ciascun foglio di tali documenti deve essere munito di marca da bollo da L. 200, debitamente annullata.

Sono tenuti a presentare copia del foglio matricolare anche i militari in congedo illimitato provvisorio arruolati dagli organi di leva e tuttora in attesa della chiamata alle armi della propria classe oppure appartenenti a classi già chiamate alle armi ma non ancora incorporati perchè ammessi ai benefici del ritardo o del rinvio previsti dalle vigenti disposizioni) nonchè i riformati in rassegna (dopo l'arruolamento, in sede di selezione attitudinale o durante la prestazione del servizio alle armi).

Gli ufficiali della marina militare, i sottufficiali e il personale del Corpo equipaggi militari marittimi, che si trovino nelle condizioni indicate nei precedenti capoversi, devono presentare, rispettivamente, un estratto matricolare o un estratto del foglio matricolare.

Coloro che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva devono presentare un certificato di esito di leva rilasciato su carta da bollo da L. 100 dal sindaco del Comune di origine o di residenza e vistato dal commissario di leva. Per gli appartenenti alla leva del mare il certificato di esito di leva deve essere rilasciato dalla competente capitaneria di porto.

Coloro che non siano stati ancora sottoposti alla visita di leva devono produrre un certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza su carta da bollo da L. 100.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368.

I candidati impiegati di ruolo e quelli già inquadrati nei ruoli aggiunti delle Amministrazioni statali possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *A*) e *F*) del presente

articolo (titoli di studio e certificato medico), ma in tal caso sono tenuti a produrre la copia integrale dello stato di servizio civile previsto dall'art. 8, n. 10, lettera *a*) salvo che non l'abbiano già presentato per i fini ivi considerati.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali e militari di truppa) e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;
2) estratto dell'atto di nascita;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato rilasciato su carta da bollo da L. 100 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I documenti di cui alle lettere *C*), *D*), *E*) e *F*) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nel primo comma dello stesso articolo.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B*) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non sono ammessi riferimenti a documenti prodotti a questa o ad altra Amministrazione o ad altri Enti a qualsiasi titolo, salvo quanto previsto nel presente articolo sotto la lettera *A*) per il titolo di studio.

Tuttavia i profughi dei territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tale caso però essi dovranno indicare per tali documenti l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto semprechè questi siano riconosciuti idonei dall'Amministrazione.

Art. 11.

Nomina in prova

Il vincitore del concorso conseguirà la nomina in prova con la qualifica di consigliere di 3ª classe.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi. Durante tale periodo spetta il trattamento economico della qualifica iniziale ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (stipendio coeff. 229 - L. 687.000 annue lorde, escluso l'aggiunta di famiglia e l'indennità integrativa speciale). Al vincitore del concorso, che provenga dalla stessa o da diversa amministrazione o che rivesta una qualifica con stipendio superiore a quella spettante nella nuova qualifica, compete il trattamento economico di cui all'art. 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Al vincitore che provenga dal personale non di ruolo spetta il trattamento di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Trascorso il periodo di prova, il consigliere di 3ª classe in prova, se riconosciuto idoneo dal Consiglio di amministrazione, sarà definitivamente confermato nell'impiego stesso. Nel caso di giudizio sfavorevole alla nomina in ruolo, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego, con decreto ministeriale motivato. In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Il vincitore del concorso che si trovi nelle condizioni previste dall'art. 10, penultimo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono esonerati dal periodo di prova.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 giugno 1962

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 ottobre 1962
Registro n. 8, foglio n. 218

Schema esemplificativo della domanda
da inviarsi su carta da bollo da L. 200

Al Ministero della pubblica istruzione - Ispettorato per l'istruzione artistica - Ufficio concorsi - Piazza Luigi Sturzo, 23 - EUR - ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . . (prov. di . . . . .) il . . . . . e residente in . . . . . (prov. di . . . . .) via . . . . . . n. . . chiede di essere ammesso al concorso speciale per esami al posto di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale amministrativo delle Accademie di belle arti, Conservatori di musica ed Accademia nazionale d'arte drammatica, indetto con decreto ministeriale 28 giugno 1962.

Fa presente (1) di aver diritto all'aumento dei limiti di età, ai sensi dell'art. 2 del bando, perchè . . . .

Dichiara, sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;
2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . ;
3) . . . . (2) . . . .
3) non ha riportato condanne penali (3) . . . . . . ;
4) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . . conseguito presso . . . . in data . . . . . con la votazione di . . . . ;
5) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . . ;
6) si impegna ad assumere servizio, in caso di nomina, presso il Conservatorio di musica di Bolzano (5);
7) il sottoscritto dichiara inoltre di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica Amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Data . . . .

(4) . . . .

Indirizzo presso il quale si desidera che vengano inviati l'avviso di convocazione per le prove scritte ed orali ed ogni altra eventuale comunicazione . . . .

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite.

(2) In caso contrario di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(3) In caso contrario, indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(4) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo in cui egli risiede. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme della legalizzazione delle firme previste dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale essi prestano servizio.

(6178)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria del concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Prato (Firenze)

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 23 luglio 1962 per il conferimento del posto di segretario generale di 1ª classe (grado I) vacante nel comune di Prato;

Visto il decreto ministeriale in data 24 ottobre 1962, con il quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconociuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748; 27 giugno 1942, n. 851 ed il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe (grado I) vacante nel comune di Prato, nell'ordine appresso indicato:

1. Conti dott. Giuseppe	punti 86,91	su 132
2. Menduni dott. Attilio	» 86,36	»
3. Succi Cimentini dott. Flobert	» 83,08	»
4. Messina dott. Francesco	» 82,10	»
5. Gaetti dott. Giuseppe	» 81,75	»
6. Zaffarano dott. Michele	» 80,82	»
7. Pianigiani dott. Quintilio	» 80,76	»
8. Tossi dott. Carlo	» 78,69	»
9. Campanelli dott. Giovanni	» 78,66	»
10. Russo Ferruccio	» 78,50	»
11. Zuanni dott. Federico	» 77,92	»
12. De Gaetano dott. Angelo	» 77,13	»
13. Balducci Ottavio	» 76 —	»
14. Bonasia dott. Michele	» 74,54	»
15. Pasqualis dott. Marcello	» 74,42	»
16. Di Conza dott. Beniamino	» 73,55	»
17. Scolari Mario	» 73,51	»
18. Di Santo dott. Angelo	» 73,50	»
19. Cappello dott. Agostino	» 72,08	»
20. Mangano dott. Gaetano	» 71,81	»
21. Silvano dott. Guido	» 71,60	»
22. Aiello dott. Salvatore	» 69,79	»
23. Pollidori Giuseppe	» 69,45	»
24. Nobile Cosimo	» 68 —	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 novembre 1962

p. *Il Ministro*: BISORI

(6477)

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale di merito, dei vincitori e degli idonei del concorso a otto posti di custode in prova nel ruolo del personale ausiliario dell'Amministrazione provinciale del Demanio, indetto con decreto ministeriale 4 maggio 1960.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che 1 supplemento straordinario n. 3 al Bollettino ufficiale n. 9 del mese di settembre 1962 del Ministero delle finanze ha pubblicato in data 27 ottobre 1962 il decreto ministeriale 20 aprile 1962, registrato alla Corte dei conti il 17 luglio 1962, registro n. 20 Finanze, foglio n. 55, che approva la graduatoria generale di merito, dei vincitori e degli idonei del concorso a otto posti di custode in prova nel ruolo del personale ausiliario dell'Amministrazione provinciale del Demanio, indetto con decreto ministeriale 4 maggio 1960, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 settembre 1960, n. 215.

(6463)

MINISTERO DEL TESORO

Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie dei vincitori e degli idonei del concorso per esami a trenta posti di vice ragioniere in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto delle Ragionerie provinciali dello Stato, indetto con decreto ministeriale 17 marzo 1961.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel Bollettino ufficiale n. 7, del mese di luglio 1962, del Ministero del tesoro, sono state pubblicate le graduatorie dei vincitori e degli idonei del concorso per esami a trenta posti di vice ragioniere in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto delle Ragionerie provinciali dello Stato, indetto con decreto ministeriale 17 marzo 1961.

(6444)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI FIRENZE

Sostituzione di due componenti della Commissione del concorso per le farmacie vacanti nella provincia di Firenze

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 550 del 24 gennaio 1962, con il quale era stata nominata la Commissione per le farmacie di cui all'art. 105 del vigente testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Considerato che due membri della Commissione e precisamente il presidente dott. Carlo Capasso ed il segretario dottor Paolo Assennato sono stati trasferiti in altra sede e pertanto vanno sostituiti;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

1) presidente della Commissione per le farmacie in sostituzione del dott. Capasso è nominato il dott. Roberto Poppi, vice prefetto vicario di Firenze, e segretario della suddetta Commissione in sostituzione del dott. Assennato è nominato il dott. Giulio Levante, consigliere del Ministero della sanità;

2) la Commissione per le farmacie risulta pertanto così costituita:

Presidente:
Poppi dott. Roberto, vice prefetto vicario di Firenze.

Componenti:
Gaglio dott. Luigi, medico provinciale di Firenze;
Benedetti dott. Ernesto, farmacista;
Albani dott. Filippo, chimico farmacista;
Angelini Rota avv. Giuseppe, esperto in materia giuridica.

Segretario:
Levante dott. Giulio, consigliere del Ministero della sanità.

Per le decisioni relative alle farmacie rurali farà parte della Commissione il dott. Bruzzi Francesco, farmacista.

Membri supplenti:
Cioffi dott. Pasquale, medico provinciale;
Lazzeri dott. Giorgio, farmacista;
Bottari dott. Giuseppe, chimico farmacista;
Coletta avv. Giovanni, esperto in materia giuridica.

Per le farmacie rurali:
Montagni dott. Giancarlo.

Firenze, addì 3 novembre 1962

Il medico provinciale: GAGLIO

(6446)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI NUORO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso ad un posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Nuoro.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 900 del 10 maggio 1962, con il quale è stato bandito un pubblico concorso per titoli ed esami, per il conferimento di una condotta veterinaria vacante in provincia di Nuoro al 1° marzo 1962;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Ritenuto di dover procedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso predetto;

Viste le designazioni della prefettura, dell'Ordine provinciale dei veterinari e dei Comuni interessati;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento della condotta vacante in provincia di Nuoro al 1° marzo 1962, è costituita come segue:

Presidente:
Gabriele dott. Silvio, vice prefetto.
Componenti:
Carati dott. Mario, veterinario provinciale;
Deiana prof. Salvatore, docente in anatomia patologica;
Corticelli prof. Bruno, docente in clinica medica veterinaria;
Rastelli dott. Roberto, veterinario condotto.
Segretario:
Ricci dott. Cesare.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede a Sassari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna e, per otto giorni consecutivi, nell'albo di quest'Ufficio.

Nuoro, addì 3 novembre 1962

Il veterinario provinciale: CARATI

(6445)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI CUNEO

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Cuneo

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 496-Vet., in data 11 dicembre 1961, con il quale veniva indetto un pubblico concorso per titoli ed esami a tre posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Cuneo al 30 novembre 1961;

Visto il proprio decreto n. 331-Vet., in data 3 agosto 1962, con il quale veniva costituita la Commissione giudicatrice del concorso;

Visti i verbali dei lavori e la graduatoria formulata dalla Commissione e riscontratane la regolarità;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei al concorso per i posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Cuneo al 30 novembre 1961:

1. Griseri Carlo	punti	62,500 su 100
2. Gula Giovanni	»	58,262 »
3. Bagnasco Giacomo	»	57,718 »
4. Boccacci Giuseppe	»	57,287 »
5. Masera Pietro	»	57,068 »
6. Dalmazzo Corrado	»	56,906 »
7. Laudani Nicolò	»	56,775 »
8. Rubino Lelio	»	56,593 »
9. Demagistris Francesco	»	56,587 »
10. Chiarla Carlo	»	56,312 »
11. Martellucci Aurelio	»	55,931 »
12. Guarda Felice	»	55,875 »
13. Mondino Sebastiano	»	55,587 »
14. Bassi Alessio	»	55,500 »
15. Olivero Fernando	»	54,643 »
16. Basiglio Bartolomeo	»	53,818 »
17. Destefanis Romolo	»	53,043 »
18. Borello Stefano	»	52,793 »
19. Barbero Remigio	»	51,343 »
20. Aggeri Mario	»	51,312 »
21. Manfredi Giovanni	»	50,650 »
22. Ghione Marco	punti	50,425 su 100
23. Vallero Aldo	»	50,237 »
24. Curto Remo	»	49,900 »
25. Gallo Rodolfo	»	49,781 »
26. Meineri Lorenzo	»	49,450 »
27. Sabena Sebastiano	»	49,431 »
28. Violardo Secondo	»	49,312 »
29. Masini Gian Piero	»	49,243 »
30. Alibrandi Antonino	»	48,668 »
31. Castagneri Giuseppe	»	48,562 »
32. Orengia Ruggero	»	48,081 »
33. Brosio Giuseppe	»	48 — »
34. Bergiotti Emilio	»	47,887 »
35. Maletto Romano	»	47,093 »
36. Bottero Ferrante	»	46,906 »
37. Basso Giuseppe	»	46,837 »
38. Robaldo Antonio	»	46,387 »
39. Rambelli Antonio	»	45,612 »
40. Auguadra Pietro	»	45 — »
41. Beccaris Enrico	»	44,543 »
42. Benedetti Agostino	»	44,500 »
43. Massimi Raffaele	»	44 — »
44. Zaccone Carlo	»	43,906 »
45. Morra Giovanni	»	43,218 »
46. Revelli Luigi	»	41,125 »
47. Vallone Ignazio	»	40,675 »
48. Tenchini Achille, coniugato	»	38 — »
49. Santus Luigi	»	38 — »
50. Beneventi Gregorio	»	35 — »

Il presente decreto, a norma dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia e verrà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura di Cuneo e dei Comuni interessati.

Cuneo, addì 3 novembre 1962

Il veterinario provinciale: FERRARI

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 643-Vet., in data 3 novembre 1962, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso per tre posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Cuneo al 30 novembre 1961;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

I seguenti veterinari sono dichiarati vincitori del concorso a tre posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Cuneo al 30 novembre 1961, per le sedi indicate a fianco di ciascun nominativo:

1) Griseri Carlo: condotta comunale di Centallo;

2) Gula Giovanni: condotta consorziale di Ceva, Paroldo, Roascio, Sale Langhe, Sale San Giovanni, Torresina;

3) Bagnasco Giacomo: condotta consorziale di San Michele Mondovì, Torre Mondovì, Montaldo Mondovì, Roburent, Pamparato, Monasterolo Casotto.

Il presente decreto, a norma dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia e verrà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura di Cuneo e dei Comuni interessati.

Le Amministrazioni dei Comuni e dei Consorzi interessati, scaduto il sopraindicato termine di pubblicazione, provvederanno subito alla nomina dei veterinari designati.

Cuneo, addì 3 novembre 1962

Il veterinario provinciale: FERRARI

(6384)

UMBERTO PETTINARI, *direttore* RAFFAELE SANTI, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.